

*Responsabilità estesa del
produttore:
Principi generali*

Antonella Angelosante Bruno, Ecocerved

19 luglio 2022

Contenuti della sessione

- Contesto normativo per i Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore
- Cosa si intende per Responsabilità estesa del produttore
- Modalità e strumenti per adempiere agli obblighi di Responsabilità estesa del produttore
- Ruolo del Ministero della Transizione Ecologica e del Sistema Camerale
- Regimi esistenti e nuovi sviluppi





D. Lgs. 116/2020 che ha modificato il D.lgs. 152/2006

- ➔ introducendo la definizione di “regime di Responsabilità estesa del produttore”
- ➔ rivedendo la Responsabilità estesa del produttore

I **produttori** sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una *responsabilità finanziaria* o una *responsabilità finanziaria e organizzativa*, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

Attraverso quali modalità e con quali strumenti?





A livello Europeo



Le modifiche introdotte nelle diverse Direttive Europee, in particolare nella Direttiva 851/2018, sono finalizzate a creare un nuovo modello economico uniforme -> **MODELLO CIRCOLARE**



Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento



Si parla di:

- ✓ Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).





I principi di circolarità devono essere applicati a tutte le fasi di una catena del valore per garantire il successo dell'economia circolare.

Dalla progettazione alla produzione, lungo tutta la filiera fino al consumatore.

Jan Huitema (Renew Europe, Paesi Bassi)

Relatore della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sul piano d'azione per l'economia circolare



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA



A livello Nazionale



Con D.lgs. 116/2020 viene modificato ed integrato il D.lgs. 152/2006

- *sostituito l'art. 178 bis – Responsabilità Estesa del Produttore*
 - *introdotto l'art. 178 ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*
- ✓ Predisposizione di decreti futuri per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore*
 - ✓ Resta la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
 - ✓ I sistemi collettivi istituiti **prima dell'entrata in vigore** del decreto si conformano ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023**
 - ✓ I **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
 - ✓ Le misure poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR



Responsabilità estesa del produttore

I **regimi di responsabilità estesa del produttore** sono volti ad assicurare che ai **produttori di prodotti** spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Es. Apple/Samsung/Xiaomi... si assume la responsabilità e i costi per fare in modo che lo smartphone non più utilizzabile sia raccolto e trattato in maniera corretta.





Direttiva 851/2018 art. 3 punto 21

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

D.lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. g-bis

«regime di responsabilità estesa del produttore», le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La EPR esiste quindi già prima che il bene divenga rifiuto.



Chi è il Produttore

«**Produttore del prodotto**» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente **sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti** (art. 183 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006).

Il termine produttore non è quindi riferito solo a colui che produce (ad es. in Italia nessuno produce pile o televisori)...

...ma va preso in considerazione il concetto di immissione sul mercato (compresa anche l'importazione).

Quando compriamo prodotti da Paesi Extra Europei molto spesso siamo noi i produttori, in quanto immettiamo sul mercato i prodotti per i quali il produttore, in questo caso, non ha pagato alcun «importo» ma che, alla fine della loro vita, causeranno un costo che dovrà essere coperto in parte da noi cittadini e in parte dai produttori nazionali.



Eco-Progettazione

I requisiti generali minimi dovrebbero incentivare i produttori, al momento della **progettazione** dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della **riciclabilità**, della **riutilizzabilità**, della **riparabilità** e della **presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione**.

Scopo?

- ridurre gli impatti ambientali
- ridurre la produzione di rifiuti durante la **produzione e il successivo utilizzo dei prodotti**.

Come?

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti **all'uso multiplo**, contenenti **materiali riciclati**, tecnicamente **durevoli** e facilmente **riparabili** e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere **preparati per il riutilizzo e riciclati** per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti.

Se il produttore paga per trattare il prodotto a fine vita, allora forse gli conviene progettarlo in modo che il trattamento sia più facile e che tutti coloro che lo trattano siano informati su come farlo.



Forme di gestione

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si organizzano con **forme di gestione**:

- **Individuali**
- **Collettive**



Oltre alla produzione...

- Raccogliere i rifiuti dai punti di raccolta oppure contribuire alla raccolta differenziata
- Gestire (recupero, cernita, trattamento e smaltimento) i rifiuti

...affinchè questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i **produttori delegano altre organizzazioni** alla gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti.



Cosa devono garantire i sistemi collettivi

- **garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'intero anno**, anche se gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili sono conseguiti (es. pneumatici)
- **non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica**, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi (più facile raccogliere a Milano che in montagna)



Requisiti generali minimi di un Regime EPR

- a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti;
- d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.



I regimi EPR assicurano...

- a) copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;
- b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- c) meccanismi adeguati di auto sorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti per valutare:
 - la gestione finanziaria;
 - la qualità dei dati raccolti e comunicati;
- d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:
 - proprietà e membri;
 - contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
 - procedura di selezione dei gestori di rifiuti.



Contributo finanziario

I requisiti generali minimi dovrebbero contribuire a «internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto»

Contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento agli obblighi EPR coprono:

- costi della **raccolta differenziata di rifiuti** e del loro successivo trasporto
- costi della **cernita e del trattamento**
- costi necessari a raggiungere gli **obiettivi di gestione dei rifiuti**
- costi di una **congrua informazione** agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti
- costi della **raccolta e comunicazione dei dati**

Apple, Samsung, Ferrarelle quando definiscono i costi di vendita del prodotto inseriscono anche il costo del trattamento del rifiuto che dal prodotto ne deriva



Interessi contrastanti

I produttori vogliono pagare di meno



Chi tratta i rifiuti derivanti dai prodotti vuole guadagnare di più

I requisiti generali minimi dovrebbero limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.



Nei casi in cui le **autorità pubbliche** sono responsabili dell'organizzazione degli **aspetti operativi** della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore:

- i servizi di raccolta dovrebbero essere **prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi**
- la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti **non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi di raccolta e recupero**

Tali costi sono **determinati in modo trasparente tra gli attori interessati**, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche



Ruolo MiTE: Vigilanza e controllo

L'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006 affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora **Ministero della Transizione Ecologica**) la funzione di **vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR** (comma 6) attraverso l'istituzione del «Registro nazionale dei produttori» (comma 7).

raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e **ne verifica la correttezza e la provenienza**

analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie

analizza la determinazione del **contributo ambientale**

controlla il **raggiungimento degli obiettivi** previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione

Con successivo **decreto** del MiTE saranno definite le modalità di vigilanza e controllo nonché le modalità di iscrizione e di comunicazione delle informazioni al Registro nazionale



Registro nazionale dei Produttori

- i dati relativi **all'immesso sul mercato** nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi;
- i **sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi**, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- **entro il 31 ottobre** di ogni anno **il bilancio** in caso di sistemi collettivi, il **rendiconto dell'attività di gestione** in caso di sistemi individuali;
- **entro il 31 ottobre** di ogni anno una **relazione sulla gestione relativa all'anno precedente** contenente gli **obiettivi raggiunti** ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, **le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione**, inclusa la prevenzione, **i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale**;
- **entro il 31 ottobre** di ogni anno un **piano specifico di prevenzione e gestione** relativo all'anno successivo;
- **entro il 31 ottobre** di ogni anno **l'entità del contributo ambientale** per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.



Ruolo del Sistema Camerale

Le Camere di Commercio costituiscono un importante punto di riferimento per le imprese e per i settori produttivi che sono al centro dei Regimi EPR

Requisiti generali

sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti

trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine e dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le PMI, di piccole quantità di prodotti

Funzioni amministrative e promozionali

*... Tenuta registri
Supporto organizzativo e assistenza alle PMI
Formazione e informazione
Accompagnamento della crescita delle economie territoriali...*

Funzioni di regolazione del mercato



Quali sono i regimi istituiti?

1. *Imballaggi* -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
 2. *RAEE* -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014
 3. *Pile e accumulatori* -> Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008
 4. *Pneumatici fuori uso* -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
 5. *Veicoli fuori uso* -> Direttiva 2000/53/CE recepita con il D.lgs. 209/2003
-
6. *Oli minerali* -> istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017
 7. *Oli e grassi animali e vegetali* -> istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
 8. *Polietilene* -> istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006





Ad esempio...



Raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta e di recupero/riciclo dei RAEE

I produttori degli AEE si ripartiscono il relativo onere sulla base della rispettiva quota – in peso – dei prodotti immessi nel mercato.

L'obbligo primario ricade in capo ai produttori di AEE, che sono tenuti a conseguire gli obiettivi minimi di recupero indicati dal legislatore e a versare il contributo necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto.

I produttori adempiono ai propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

I produttori devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE



Ad esempio... **EPR applicato alla filiera Tessile**

In Francia: Obbligo dal 2007 per i prodotti TLC (Abbigliamento, Biancheria per la casa e Scarpe)

- Copre i costi di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti, compresi lo smistamento e il riutilizzo, riciclaggio e smaltimento.
- Fornisce finanziamenti sia agli operatori di smistamento che alle autorità locali.
- Assicura che ci sia un numero adeguato di punti di raccolta per abitante dai quali organizza il trasporto dei rifiuti agli operatori di smistamento.

Eco TLC devient
Re_fashion

Criterio di eco-modulazione: applicare una modulazione degli **eco-contributi** versati dai produttori/importatori in funzione delle caratteristiche di sostenibilità e/o riciclabilità dei prodotti incoraggiando altresì l'incorporazione di materiali riciclati durante lo sviluppo.



Ad esempio...



In attuazione alla direttiva 851/2018

Legge n° 2020-105 del 10/2/2020 ha ampliato lo schema di responsabilità del produttore francese.

La legge prevede:

- Registrazione di tutti i produttori interessati dal EPR. Questa registrazione è sempre riferita alle eco-organizzazioni (sistemi collettivi) in alternativa si prevede l'istituzione di un sistema gestione individuale dei rifiuti.
- Ampliamento dei prodotti interessati dal principio di EPR.
- Eco-modulazione del contributo per promuovere articoli di alto valore ambientale sul modello dei prodotti TLC.
- Previsione di un comitato di parti interessate che riunisce produttori, operatori, comunità locali, associazioni ..., obbligatorie all'interno di ogni eco-organizzazione per collegare i diversi attori e garantire il dialogo.


*Ulteriore provvedimento francese, art. L. 541-15-8, riguarda il **divieto di distruzione di articoli invenduti e in alternativa il ricorso al reimpiego** (in particolare tramite donazione), **riutilizzo e riciclaggio di nuovi prodotti invenduti**.*



L'obiettivo: combattere la sovrapproduzione e sviluppare la donazione di prodotti di prima necessità con associazioni autorizzate



LA FILIÈRE DES TLC* EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE



*TLC : Textiles, Linge de maison, Chaussures



UNIONCAMERE




CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA


Fattori che favoriscono il successo di un EPR



Ampia copertura geografica dei punti di raccolta




Sorveglianza e trasparenza



LEGAL COMPLIANCE

Obiettivi normativi



Contributo proporzionato ed equo da parte dei produttori associati



Forti attività di sensibilizzazione dei consumatori



Promozione di metodi sostenibili



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA

Conclusioni



L'introduzione dell'EPR ha, senza dubbio, permesso di raggiungere risultati in termini di recupero e riciclo dei materiali per diverse tipologie di prodotti giunti a fine vita, evidenziando però zone di luci e di ombre.

Strumento importante soprattutto per stimolare le raccolte di quei flussi che non si autosostenevano economicamente, nonché per accrescere l'informazione e la consapevolezza dei cittadini e delle amministrazioni locali in merito alla corretta gestione degli stessi.

Aspetti più critici:

- restituzione/raccolta dei rifiuti dopo l'utilizzo di tali prodotti
- successiva gestione dei rifiuti
- responsabilità finanziaria per tali attività
- obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla riciclabilità riutilizzabilità dei prodotti.



Conclusioni

E' essenziale garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e l'equilibrio economico-finanziario dei sistemi di implementazione della EPR attraverso regole minime.

Le disposizioni presenti nella direttiva europea 2018/851 e recepite con il D.lgs. 116/2020 vanno proprio in questa direzione cioè nel riconoscere la necessità di stabilire requisiti minimi di costituzione e funzionamento dei sistemi cui i produttori delegano i propri adempimenti, volti a garantire *trasparenza, concorrenza, non discriminazione, solidità finanziaria, autocontrollo, pubblicità, scambio di informazioni e rendicontazione dei risultati raggiunti*.

Sviluppare nuove forme di responsabilità estesa è **una necessità e opportunità** per il sistema Italia, soprattutto per quelle tipologie di prodotti non ancora soggette a EPR, e per le quali il nostro Paese è leader a livello mondiale per la qualità della manifattura e dei materiali impiegati.



Grazie per l'attenzione



UNIONCAMERE



CAMERE DI COMMERCIO
D'ITALIA